



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

dott. Antonella Vittoria Balsamo

Presidente

dott. Dora Bonifacio

Consigliere relatore

dott. Antonino Fichera

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.757/2022 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 30 maggio 2025**

tra

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), assistito e difeso dall'Avv. DI
PRIMO MARIA PIA **APPELLANTE**

e

CP_1 (C.F. C.F._1), assistito e difeso dall'Avv.
RICCA SILVANA **APPELLATO**

Controparte_2 (C.F.: P.IVA_2) - già Controparte_3
[...] -, assistito e difeso dall'Avv. MARLETTA GIUSEPPE

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 675/2022 pubblicata in data 10.2.2022.

CONCLUSIONI

Per Parte Appellante Parte_1

Pt_2 *All'Ecc.ma Corte di Appello adita - ritenuta la procedibilità ed ammissibilità del proposto appello - contrariis reiectis, riformare in parte qua l'impugnata sentenza, per le ragioni sopra esposte, ritenendo e dichiarando che nulla spetta all'appellato sia a titolo di compensi per l'attività di arbitro e sia per i compensi richiesti a titolo di compartecipazione per i giudizi vittoriosi; con*

vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e con l'aggiunta di oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti.

Per Parte Appellata Arena:

Chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia rigettare il gravame proposto dal Parte_1 , confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.

Per Parte Appellata/Appellante Incidentale CP_2

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in accoglimento del presente appello incidentale, così provvedere - Accogliere l'appello principale proposto dal Parte_1 [...] e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando legittima l'ingiunzione opposta e quindi la somma ivi richiesta; - In accoglimento dell'appello incidentale riformare la Sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Catania nella parte in cui ha annullato l'ingiunzione opposta nella parte in cui l'Agente della riscossione ha ingiunto il pagamento di € 15.808,47 a titolo di compenso per l'attività di riscossione; - In ogni caso, per i motivi suesposti, riformare la sentenza appellata (annullandola) nella parte ove condanna alle spese processuali relative al procedimento di primo grado l Controparte_4 . - Con vittoria di spese compensi e onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ingiunzione di pagamento n. 20160382219910000000181 del 25/01/2016 notificata l'11.5.2016, l'^{Contr} Controparte_5 Parte_1 [...] ingiungeva ad CP_1 il pagamento della complessiva somma di € 355.792,37 a titolo di crediti nascenti dalle sentenze della Corte dei Conti n. 297/A/2014 per danno erariale (Anno rif. 2014) per l'importo di € 338.023,88; n. 297/A/2014 per danno erariale spese giudiziali per l'importo dovuto di €

1.399,06; nonché per interessi legali, anno riferimento 2016, per l'importo dovuto di € 544,54, arrotondamento, anno riferimento 2016, per l'importo dovuto di € 0,48 e compenso di riscossione coattiva (4,65%) per l'importo di € 15.808,47; spese di procedimento per l'importo di € 16,90, intimando il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della somma di € 355,792,37 e oltre 30 giorni dalla data di notifica la somma di € 367.236,25.

Con atto di citazione in opposizione dell'8.6.2016 notificato in data 10.6.2016, *Parte_3* impugnava la predetta ingiunzione di pagamento, chiedendone l'annullamento o, in subordine, di accertare l'illegittimità della pretesa al compenso di riscossione, nonché di rideterminare la minor somma dovuta, accertando che l'avv. *CP_1* era creditore del *Parte_1* della complessiva somma di € 42.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di compenso per i procedimenti arbitrali, nonché della somma di € 14.385,11, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di onorario per le prestazioni professionali rese nei giudizi indicati; nonché delle ulteriori somme dovute a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese da parte attrice che sarebbero state accertate e documentate in corso di causa e, per l'effetto, la condanna del *Parte_1* in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in suo favore delle predette somme, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. In caso di rigetto totale o parziale dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento chiedeva di compensare le somme che sarebbero state riconosciute come dovute da parte attrice con l'importo che il *Parte_1* sarebbe stato condannato a versare in favore della stessa in accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese e compensi.

Si costituivano in giudizio il *Parte_1* e *Controparte_3* [...] chiedendo la conferma dell'ingiunzione e il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 675/2022 pubblicata in data 10.2.2022, il Tribunale di Catania revocava l'ingiunzione di pagamento notificata ad *CP_1* in data 11.5.2016; dichiarava che *CP_1* era creditore del *Parte_1* dell'importo di euro 42.000,00, oltre ad interessi al tasso legale dalla messa in mora del 29.8.2008 (per complessivi € 48.127,57 alla data attuale) ed euro 14.385,11, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della messa in mora del 18.10.2011 (per complessivi € 15.589,79 alla data attuale); dichiarava che il *Parte_1* era creditore di *CP_1* dell'importo di euro 339.983,90, oltre ad interessi al tasso legale dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (11.5.2016) e per un complessivo importo di euro € 345.053,38 alla data attuale; disponeva la compensazione giudiziale degli importi di cui le parti sono reciprocamente creditrici fino a concomitanza del comune importo (euro 63.717,36), disponendo la condanna di *CP_1* opponente al pagamento in favore del *Pt_1* della residua somma di euro 281.336,02, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo; compensava tra il *Parte_1* e *CP_1* le spese di lite nella misura di 1/4 e condannava l *CP_1* al pagamento, nei confronti di controparte, del residuo delle spese di lite; condannava *Controparte_2* , in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opponente *CP_1* .

In particolare il primo giudice riteneva:

- infondate le contestazioni riguardanti la legittimità formale dell'ingiunzione di pagamento (mancata sottoscrizione, mancata o inesatta identificazione del titolo esecutivo azionato e esecutorietà del titolo esecutivo);
- illegittima la pretesa del pagamento della complessiva somma di € 15.808,47 a titolo di compenso per la riscossione coattiva tenuto conto che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ricorra al procedimento di recupero "diretto" tramite ingiunzione

fiscale (anziché al procedimento mediante iscrizione a ruolo), la legge vieta in maniera espressa di porre a carico del contribuente “oneri aggiuntivi”;

- la sussistenza del credito vantato dall' **CP_1** nei confronti del **Parte_1**

[...] per l'importo di euro 42.000,00 spettante a titolo di compenso per l'attività espletata nella qualità di componente di collegio arbitrale chiamato ad intervenire per la risoluzione di controversie delle quali lo stesso **Pt_1** era stato parte, posto che il lodo arbitrale del 23.1.2007 aveva posto *“a carico di entrambe le parti, in pari misura, fermo restando il vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento del Collegio, così come liquidate con separata ordinanza”* e con successiva ordinanza del 2.5.2007, il Collegio deliberava di ripartire le somme spettanti a titolo di compenso per gli arbitri nella misura del 40% al Presidente e del 30% per ciascuno degli altri due arbitri, rilevando che l' **CP_1** risultava nominato arbitro con provvedimenti del 29.4.2006 emessi dal **Parte_1** in persona del Sindaco pro tempore, che gli avevano conferito espresso mandato all'esercizio dei relativi poteri (circostanza attestata nelle premesse del lodo arbitrale del 23.1.2007) e che tale attività non rientrava tra i compiti spettanti agli avvocati dell'ente comunale, che erano solo quelli di difesa e di consulenza, e che da ultimo con il TU in materia di appalti (d.lgs. n. 50 del 18.4.2016) prevedeva, all'art. 209, che l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione sia scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici (dunque legati all'ente da rapporto di servizio) disciplinandone il compenso;

- dovuto il compenso per altre prestazioni professionali rese nell'interesse dello stesso Ente in diversi giudizi, nei quali l'amministrazione comunale era stata parte con il patrocinio dell' **CP_1** e mai retribuite, per un importo complessivo di € 14.385,11, in forza dei titoli prodotti, essendo infondata sia l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal **Pt_1** (avendo l' **CP_1** più volte diffidato l'amministrazione comunale al pagamento delle somme dovute mediante atti idonei ad interrompere la prescrizione) sia l'eccezione di inesigibilità dei

compensi, posto che la previsione regolamentare dell'Ente che riconosce ai legali dell'amministrazione (solo) gli onorari e le competenze "liquidate ed effettivamente riscosse dall'Ente", era in contrasto con quella dell'art. 37 del CCNL;

- inammissibile perché tardivo il capo di domanda di condanna del **Pt_1** al pagamento degli *ulteriori* onorari maturati in corso di causa e richiesti specificatamente in euro 484.895,27 in sede di comparse conclusionali.

Con atto di citazione notificato il 16/05/2022 il **Parte_1** ha impugnato detta pronuncia, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.

Si è costituito **CP_1**, istando per il rigetto dell'appello.

Costituendosi in giudizio, **Controparte_2** ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal **Pt_1** ed ha formulato appello incidentale con riferimento al mancato riconoscimento della debenza della somma di € 15.808,47 a titolo di compenso per la riscossione coattiva.

Indi, all'udienza del 30/05/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di appello, il **Parte_1** ha denunciato l'erronea ricostruzione giuridica della fattispecie e carenza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'accoglimento delle domande dell'opponente **CP_1** di condanna del **Pt_1** sia al pagamento in favore di quest'ultimo di € 42.000,00 (divenuti con gli interessi € 48.127,57) per compensi di arbitrato, sia al pagamento della somma di € 14.385,11 (divenuti con gli interessi € 15.589,79) per compensi professionali (somme poi disposte in compensazione con il maggior credito del **Pt_1**).

Quanto al compenso di arbitrato l'appellante ha rilevato che, ai sensi delle norme dettate dal D.P.R. n.3/1957, applicabile anche ai dipendenti degli Enti Locali, per poter svolgere l'attività extraistituzionale di arbitro l' **CP_1** doveva necessariamente essere preventivamente (e specificatamente) autorizzato dell'Ente di appartenenza e una tale autorizzazione non poteva assolutamente ravvisarsi nella “nomina” avvenuta con i provvedimenti sindacali nn. 02/339/Sind. e 02/340/Sind. del 29.4.2006, atteso che tali provvedimenti, pur potendosi intendere quali nomina di arbitro, non avevano rispettato l'iter previsto per gli incarichi professionali “esterni” retribuiti in maniera autonoma – costituendo tutt'al più un incarico interno svolto nell'esercizio delle funzioni proprie del dipendente:

- essendo sprovvisti di copertura finanziaria e non recavano il visto della **Parte_4** (con conseguente onere a carico del dirigente capo dell'ufficio proponente, cioè lo stesso **CP_1** ;
- recando nell'ultimo capoverso la dicitura *“Il presente atto non comporta spesa;*
- essendo necessario, per essere autonomamente remunerato anche ove l'amministrazione conferisca l'incarico ai propri dipendenti, un provvedimento di nomina con indicazione della disponibilità dei fondi e copertura economica/visto di ragioneria (quindi non può contemporaneamente contenere la dicitura “il presente atto non comporta spesa”), un provvedimento della Direzione Risorse Umane che individua il soggetto e determina il compenso nonché un provvedimento di liquidazione della spesa ed un successivo ordine di pagamento della **Parte_4** , tanto che il **Pt_1** aveva provveduto alla liquidazione del compenso solo a favore dell'altro arbitro (avv. Caltabiano).

Quanto al compenso per prestazioni professionali non retribuite nelle quali l'ente era parte in giudizio con il patrocinio dell'odierno appellato, in giudizi conclusisi vittoriosamente per il **Pt_1** per la complessiva somma di €

14.385,11 (divenuti con gli interessi € 15.589,79), l'appellante ha evidenziato che l'avv. CP_1 non ha diritto a percepire tali somme poiché, ai sensi del Regolamento Comunale:

- ha omesso di compiere un preciso dovere d'ufficio consistente nel recuperare le spese di lite nei giudizi che vedono il Pt_1 vittorioso, ma, pure, causando un danno agli altri avvocati componenti dell'ufficio legale ai quali ha impedito di partecipare alla ripartizione delle somme riscosse;

- il diritto alla compartecipazione alle competenze procuratorie e agli onorari non sorge al momento della liquidazione, bensì all'atto dell'effettiva riscossione da parte dell'Ente e sempre che tali somme siano dovute in forza di cause definite per effetto di pronunzia passata in giudicato e nella fattispecie risulta pacifico che le sentenze indicate dall CP_1 nelle quali venivano liquidati in favore del Parte_1 sono passate in giudicato successivamente al collocamento a riposo dell CP_1 avvenuto nel 2008 e, quindi, alla data di maturazione del diritto egli non era ormai componente dell'avvocatura comunale e, pertanto, non era soggetto cui spettava la compartecipazione invocata;

- il richiamato CCNL non prevede nulla sulle condizioni di esigibilità dei compensi né sulle modalità di riscossione, enunciando soltanto il principio generale proprio allo scopo espressamente dichiarato (*prevedendo che gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti*) di lasciare poi alle singole pubbliche amministrazioni il compito di stabilire, purché nel rispetto di quei generali presupposti, le concrete modalità di corresponsione, tanto che l'art. 37 aggiunge “*valutando l'eventuale esclusione del dirigente interessato dalla corresponsione dell'indennità*”;

- risulta contraddittoria la sentenza nella parte in cui, per un verso, afferma che “*L'eventuale mancata attivazione del difensore ai fini della riscossione Può eventualmente essere fatta valere in sede di omesso riconoscimento*”

dell'indennità ... o se foriera di danno erariale, fatta valere in un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti.”, così prevedendo la possibilità di denunciare il funzionario negligente alla Corte dei Conti per il danno erariale causato al Pt_1 e dall'altro riconoscendogli il diritto alla riscossione degli onorari non riscossi.

Parte appellata nel contestare gli assunti del Pt_1 ha dedotto che:

- è priva di pregio la contestazione relativa alla questione della mancanza della copertura finanziaria e/o dell'attestato della ragioneria posto che la nomina ad arbitro non comportava alcuna spesa ma solo emesso il lodo, il collegio arbitrale decide sia la questione di merito, e prima ancora le spese di funzionamento del collegio arbitrale stesso, che poi porrà a carico della parte soccombente o di entrambe le parti;
- come correttamente ritenuto dal primo giudice le attribuzioni funzionali degli avvocati dell'ente comunale sono solo quelle di difesa e consulenza e non di certo quelle arbitrali, che sono invece equiparate alle funzioni giudicanti, estranee al rapporto di servizio con il Pt_1 richiamando il disposto del T.U. in materia di appalti (d.lgs. n. 50 del 18.4.2016) all'art. 209 che prevede che l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione venga scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici (dunque legati all'ente da rapporto di servizio) disciplinandone il compenso;
- il diritto al compenso dei componenti il collegio arbitrale de quo non è mai stato messo in discussione da parte dell' CP_6 che, anzi, lo ha riconosciuto espressamente nella nota del 21.7.2014, prot. n. 238552, a firma dell'Avvocato capo del Parte_1 documento di chiara natura confessoria;
- quanto ai compensi per l'attività professionale svolta, in applicazione della richiamata disciplina collettiva, pertanto, modificativa *in melius* di quella regolamentare del Pt_1 il compenso è dovuto al professionista con qualifica dirigenziale se ed in quanto venga emessa dall'autorità giudiziaria una sentenza

favorevole all'Ente pubblico (potendo semmai il passaggio in giudicato della pronuncia essere inteso come condizione di esigibilità del pagamento).

Il motivo di appello è fondato e deve essere accolto.

In merito alla domanda di condanna del **Pt_1** al pagamento dei compensi quale arbitro, ritiene il Collegio come sia preliminare l'esame della nota del 21.7.2014, prot. n. 238552 a firma dell'Avvocato capo del **Parte_1** nota alla quale non può affatto riconoscersi natura confessoria o espresso riconoscimento del diritto al compenso.

Ed invero, proprio dal contenuto della nota si ricava:

- quale fosse l'iter corretto per riconoscere agli arbitri un compenso

L'iter corretto comportava la necessità di richiedere agli arbitri un preventivo di parcella, riferito al tenore quantitativo e qualitativo dei quesiti; avrebbe dovuto la Direzione competente adottare una determinazione dirigenziale di impegno di spesa, che oggi sarebbe stata la base giuridica e finanziaria del provvedimento di liquidazione, il tutto in coerenza con l'impegno generale contenuto nelle convenzioni che consentivano il ricorso al Collegio Arbitrale.

- che tale iter non è stato seguito nel caso in esame

Appare evidente che il quantum richiesto dagli arbitri avrebbe dovuto seguire il medesimo iter, essendo necessario, in assenza di un impegno di spesa preventivo, procedere alla formazione di una successiva provvista finanziaria indispensabile alla liquidazione, con la precisazione che i compensi non sono oggetto di condanna a cura del collegio arbitrale e, comunque, non fanno parte della declaratoria dei quesiti proposti al collegio Medesimo, per cui una eventuale proposta di debito fuori bilancio in materia è inquadabile nell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e non nella lettera a).

I compensi proposti dagli arbitri o vanno quantificati e liquidati dalla Giurisdizione Ordinaria a seguito di apposito rito abbreviato ex art.814 c.p.c. o vanno liquidati a seguito di giudizio di cognizione ordinario, da cui conseguono oneri ulteriori per spese legali e interessi o, infine, in alternativa vengono accettati dalla parte che ha l'onere astratto di liquidazione e versamento con una valutazione autonoma di debenza delle somme a cura della Direzione Competente, in parte fondata sulla quantificazione degli arbitri e recepita in apposito atto di liquidazione, in presenza di impegno spesa o, in mancanza, con apposito atto di riconoscimento di debito fuori bilancio.

- che il compenso è stato riconosciuto solo in via transattiva e solo all'arbitro nominato dalla controparte del **Pt_1** (avv. Caltabiano) e neanche al Presidente del collegio arbitrale.

Ne consegue che, in mancanza del rispetto dell'iter relativo alla nomina dell'arbitro scelto dal *Pt_1* la domanda di condanna formulata dall'avv. *CP_1* si palesa infondata.

Inoltre, a conferma della insussistenza del diritto alla remunerazione di tale incarico, vanno richiamati proprio i provvedimenti con cui lo stesso è stato nominato, essendo stato ivi previsto che l'atto di nomina non avrebbe comportato alcuna spesa.

Infine nessun rilievo può assumere il TU in materia di appalti (d.lgs. n. 50 del 18.4.2016) - che all'art. 209 che prevede che l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione venga scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici (dunque legati all'ente da rapporto di servizio) disciplinandone il compenso -, posto che tale normativa è successiva alla nomina oggetto del diritto oggi vantato ed anzi comprova che per poter riconoscere un compenso ai dirigenti pubblici è stata necessaria una espressa previsione di legge.

In definitiva nessuna somma spetta alla parte appellante in relazione allo svolgimento dell'attività di arbitro nel giudizio per lodo arbitrale oggetto della pretesa.

Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali, non appare condivisibile l'interpretazione fornita dal primo giudice alle disposizioni del CCNL degli enti locali per il periodo 1998/2001 (e quello successivo).

Invero l'art. 37 del CCNL (così come l'art. 27 del CCNL 2000) prevede solo che *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina*

vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.

Tale disposizione, quindi, non solo non prevede alcunché sulle condizioni di esigibilità dei compensi né sulle modalità di riscossione, ma fa salve le previsioni dei Regolamenti predisposti dagli enti, come quello del personale del *Parte_1* [...] .

In particolare, la corretta interpretazione del CCNL si ricava dalla stessa sentenza (prodotta dalla difesa dell'avv. *CP_1* del *CP_7* - sezione di Catania, n. 960/2002 del 4/6/2002 attinente all'impugnativa di altro avvocato del *Parte_1* del silenzio del *Pt_1* *Parte_1* sull'istanza di adozione dei “*provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 37*” del CCNL della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del 23/12/1999, riguardante la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti a seguito di sentenze favorevoli.

Il Giudice Amministrativo ha ritenuto l'infondatezza del ricorso affermando che “*l'art. 177 (“Compartecipazioni”) del Regolamento del personale del* *Parte_1* *già disciplina espressamente la distribuzione e la ripartizione dei compensi professionali tra gli avvocati dipendenti dell'ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l'avvocatura dello Stato. Pertanto il* *Parte_1* *non è tenuto a dare alcuna applicazione all'art. 37 del Contratto Collettivo, in quanto tale norma fa chiaramente salva la disciplina da ultimo invocata”.*

Ne consegue che, proprio alla luce del disposto dell'art. 37 del CCNL e dell'art. 177 del Regolamento del personale del *Parte_1* “*All'avvocato Capo, al Vice Avvocato Capo e agli altri componenti avvocati e procuratori dell'avvocatura comunale, sono attribuite le seguenti compartecipazioni: 1) competenze procuratorie e onorari di avvocato liquidati - riscossi effettivamente dal* *Pt_1* *- per le cause definite per effetto di pronuncia passata in giudicato o*

di lodo arbitrale o divenuto definitivo ovvero di transazioni che abbiano posto le spese a carico della controparte; [...] 4) Le competenze e gli onorari di cui sopra sono così ripartiti con provvedimento del Sindaco: a) il 35% all'Avvocato Capo; b) il 15% al Vice Avvocato Capo; c) il 50% agli altri componenti dell'Ufficio".

Da tale disposto emerge, quindi, che il diritto alla compartecipazione alle competenze procuratorie e agli onorari non sorge al momento della liquidazione, bensì all'atto dell'effettiva riscossione da parte dell'Ente e sempre che tali somme siano dovute in forza di cause definite per effetto di pronunzia passata in giudicato.

Ne consegue che, risultando incontestato nella presente fattispecie che le somme richieste dall'appellato non sono state riscosse dallo stesso e sono relative a sentenze di condanna alle spese in favore del Parte_1 passate in giudicato successivamente al collocamento a riposo dell'Avv. CP_1 avvenuto nel 2008, anche tale titolo della domanda riconvenzionale proposta dall'appellato risulta infondato.

Con appello incidentale Controparte_2 ha impugnato il capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto illegittima la pretesa del pagamento della complessiva somma di € 15.808,47 a titolo di compenso per la riscossione coattiva *tenuto conto che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ricorra al procedimento di recupero "diretto" tramite ingiunzione fiscale (anziché al procedimento mediante iscrizione a ruolo), la legge vieta in maniera espressa di porre a carico del contribuente "oneri aggiuntivi"*

L'appellante incidentale ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sostenendo la erroneità dell'interpretazione data dal Tribunale al comma 5 della norma citata la quale prevede che l'affidamento a terzi "non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente".

Il motivo è fondato.

Appare opportuno richiamare preliminarmente il contenuto del citato art. 52 nella formulazione applicabile alla presente fattispecie:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale . Con decreto dei Ministri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli [24](#), [25](#), [26](#) e [28 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53, comma 1](#) ;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), iscritte nell'albo di cui all'[articolo 53, comma 1](#), del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#), ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che non sia condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla pronuncia del Consiglio di Stato (sent. 12-06-2012, n. 3413, peraltro rimasta isolata), poiché la stessa si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e non tiene conto dell'evoluzione normativa successiva al pronunciamento del giudice amministrativo.

Quanto al primo aspetto va, invero, ricordato come sia ormai pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'aggio esattoriale ha natura retributiva, e non tributaria, integrando il compenso spettante all'agente della riscossione, senza che tale connotazione muti in ragione del soggetto - contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 03/12/2020 n. 27650; 11/5/2020, n.

8714; Cass. ord. 3/1/2019, n. 41; Cass. ord. 19/1/2018, n. 1311; Cass. 28/2/2017, n. 5154; Cass. 14/2/2018, n. 3524; Cass. Sez. 5, 24/11/2016, n. 24020; Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230).

La valenza non tributaria, né sanzionatoria, ma accessoria al tributo, dell'aggio esattoriale è stata confermata anche dalla giurisprudenza fallimentare, la quale a più riprese ha affermato che tale compenso altro non è che la remunerazione per un servizio reso all'ente impositore e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo inerente al tributo oggetto di riscossione (Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230; Cass. Sez. 1, 15/3/2013, n. 6646; Cass. Sez. 1, 3/4/2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 23/12/2015, n. 25932).

Ne consegue che, dovendosi l'aggio qualificare come compenso spettante all'agente della riscossione per l'attività espletata, non vi è ragione di distinguere a seconda che l'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, sia affidata a terzi, risultando delineato un sistema dualistico secondo cui l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale, con la sola precisazione che, in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative, come l'art. 47 (cfr. Cass. n. 18104/2021).

Quanto all'evoluzione normativa successiva alla pronuncia del Consiglio di Stato richiamato dal primo giudice, va rilevato che è intervenuta la L. n. 44 del 2012 (di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16) che, all'art. 5, comma 8-bis, dispone: "al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lett.

gg-septies è sostituita dalla seguente *"nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente"*.

Dal contenuto di tale disposizione, che prevede espressamente la spettanza di un aggio ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), non può che dedursi che la successiva lett. c) del medesimo comma 5 debba intendersi riferita a “costi aggiuntivi” diversi dall’aggio, come peraltro può ricavarsi anche dal contenuto del successivo comma 7 della disposizione che prevede anch’esso la spettanza di un compenso.

La sentenza appellata va, pertanto, riformata dovendosi confermare integralmente l’ingiunzione di pagamento notificata in data 11.5.2016 e rigettare le domande e le eccezioni proposte dall’Avv. **CP_1** nell’atto di citazione in primo grado.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta in favore del **Parte_1** e del compenso dell’agente di riscossione, esclusa la fase di trattazione per la presente fase di gravame).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da **Parte_1** e dell’appello incidentale

proposto da *Controparte_2* nei confronti di *CP_1* avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 675/2022 pubblicata in data 10/02/2022, in riforma della sentenza, così provvede:

1) accoglie l'appello principale proposto da *Parte_1* e quello incidentale proposto da *Controparte_2* e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento notificata in data 11.5.2016;

2) condanna *CP_1* al pagamento, in favore del *Parte_1* delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 e quanto al presente grado in € 14.239,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

3) condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Controparte_2* delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 e, quanto al presente grado, in € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario Giuseppe Marletta.

Così deciso, in data 08/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile

Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio

Il Presidente
Dott. Antonella Vittoria Balsamo